

D.M. 18 luglio 2000 ⁽¹⁾.

Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 2000, n. 194, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al *comma 3 dell'art. 3, D.M. 8 settembre 1999, n. 350*.

(3) Con *D.M. 8 maggio 2001*, integrato dal *D.M. 19 giugno 2001*, è stata disposta la prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Con *D.Dirett. 14 giugno 2002* è stata disposta la seconda revisione; con *D.Dirett. 25 luglio 2003* è stata disposta la terza revisione; con *D.Dirett. 22 luglio 2004* è stata disposta la quarta revisione. Vedi, anche, *l'art. 1, D.M. 9 aprile 2008*.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il *decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350* con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*;

Considerato che l'*art. 3, comma 3* del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

Considerato che le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall'*art. 2* del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali;

Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell'*art. 3* sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco;

Decreta:

1. 1. In attuazione dell'*art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350* citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'elenco pubblicato non è esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell'elenco avrà luogo entro il 31 gennaio 2001 ⁽⁴⁾.

(4) Con *D.M. 8 maggio 2001*, integrato dal *D.M. 19 giugno 2001*, è stata disposta la prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Con *D.Dirett. 14 giugno 2002* è stata disposta la seconda revisione; con *D.Dirett. 25 luglio 2003* è stata disposta la terza revisione; con *D.Dirett. 22 luglio 2004* è stata disposta la quarta revisione.

3. L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico.

4. L'inserimento nella classe di appartenenza risponde all'esigenza di individuare il comparto merceologico più idoneo a rappresentarlo.

5. Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'*art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173* sarà cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'*art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato*.

2. Della concessione della deroga verrà fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.

7. Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, può presentare a tal fine motivata istanza alla regione o provincia autonoma interessata.